CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO IRRIGUO E LA GESTIONE DELLA RETE DI DRENO CONSORTILE

Regolamento aggiornato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 02 settembre 2025, resa esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e RAP prot. n.21364 del 09 ottobre 2025.

Sommario

CAPITOLO I: FINALITÀ 4

ART.1 Finalità e principi 4
ART.2 Comprensorio di bonifica 4
ART.3 Comprensorio irriguo e perimetro di contribuenza 4
ART.4 Gli impianti consortili 5
ART.5 Opere di interesse privato 5

CAPITOLO II: LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA 6

ART.6 Programmazione annuale delle risorse idriche 6
ART.7 Stagione irrigua 6
ART.8 Domanda annuale di utilizzo della risorsa idrica 7
ART.9 Non accoglimento della domanda di utilizzo. 8
ART.10 Riduzione o sospensione dell'erogazione di acqua 9
ART.11 Manufatti di consegna 9
ART.12 Misura dei volumi erogati 10

CAPITOLO III: MANUTENZIONE E TUTELA DELLE OPERE E DELLE APPARECCHIATURE 10

ART.13 Manutenzione e gestione degli impianti pubblici irrigui 10
ART.14 Accesso nei fondi privati alle aziende 11
ART.15 Obbligo di sorveglianza 11

CAPITOLO IV: DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO 11

ART.16 Servitù d'acquedotto e distanze di sicurezza 11
ART.17 Obblighi dei consorziati 12
ART.18 Divieti di modifica o di alterazione degli impianti consortili 13
ART.19 Modifiche agli impianti irrigui consortili 13
ART.20 Qualità e uso dell'acqua - Divieti 14
ART.21 Utilizzi della risorsa idrica a fini aziendali e/o per abbeveraggio e trattamenti fitosanitari 14
ART.22 Sospensione della distribuzione idrica resa al consorziato 15
ART.23 Norme comportamentali 16
ART.24 Istanze soggette a concessione 16

CAPITOLO V: UTENZE SPECIALI E TEMPORANEE 17

ART.25 Definizioni 17
ART.26 Limiti e condizioni 17
ART.27 Autorizzazioni all'allaccio 18

CAPITOLO VI: IL CATASTO CONSORTILE – PIANO DI CLASSIFICA 18

ART.28 Definizioni 18
ART.29 Piano di classifica 19
ART.30 Frazionamento o divisione dei terreni 19
ART.31 Cambiamento di destinazione d'uso degli immobili situati all'interno del perimetro di contribuenza 20
ART.32 Obbligo di comunicazione delle variazioni 20

ART.33 Trattamento dei dati personali....20

CAPITOLO VII: DISCIPLINA E GESTIONE DELLA RETE SCOLANTE....21

ART.34 Definizioni....21
ART.35 Reti scolanti - Obblighi dei consorziati....21
ART.36 Regime degli scarichi nei canali consortili....22
ART.37 Gravame a carico del fondo non più agricolo....22
ART.38 Materiale proveniente dalla pulizia dei canali....22
ART.39 Divieti....22
ART.40 Autorizzazioni e concessioni....23

CAPITOLO VIII: CONTRIBUENZA CONSORTILE....24

ART.41 Contributi consortili....24
ART.42 Soggetto passivo del contributo....25
ART.43 Procedure e modalità per la riscossione....26
ART.44 Diritti di istruttoria e di concessione....27

CAPITOLO IX: INFRAZIONI E SANZIONI....27

ART.45 Infrazioni....27
ART.46 Accertamento delle infrazioni....27
ART.47 Pagamento delle sanzioni....28
ART.48 Sanzioni....28

CAPITOLO X: VALIDITA' DEL REGOLAMENTO....30

ART.49 Validità del Regolamento....30
ART.50 Allegati....30

CAPITOLO I: FINALITÀ

ART.1 Finalità e principi

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'esercizio degli impianti pubblici a prevalente utilizzo irriguo settoriale agricolo e delle reti di dreno e scolo artificiali, la cui gestione è affidata al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (di seguito 'Consorzio') dalla Regione o dallo Stato.

Il Consorzio favorisce l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica nel settore agricolo nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile (direttiva Quadro Acque 60/2000) nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, in base a criteri di risparmio della risorsa, di equità e proporzionalità, garantendo al contempo la salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

L'acqua distribuita dal Consorzio non è solo un bene economico ma un elemento essenziale per la vita umana, animale e vegetale.

ART.2 Comprensorio di bonifica

Il Comprensorio di bonifica, precisato nello Statuto dell'Ente, rappresenta l'ambito territoriale di operatività del Consorzio.

ART.3 Comprensorio irriguo e perimetro di contribuenza

Il Comprensorio irriguo è costituito da quella porzione del comprensorio di bonifica anche solo potenzialmente servibile dall'irrigazione, al cui interno ricadono gli immobili che traggono beneficio per effetto della presenza delle reti irrigue consortili.

Il limite del comprensorio irriguo dominato dalle opere pubbliche di bonifica definisce il così detto "perimetro di contribuenza": i terreni ricadenti al suo interno sono ricompresi nel Catasto irriguo consortile.

Il comprensorio irriguo di competenza del Consorzio, si articola nei seguenti Distretti, individuati in base al bacino idrografico di appartenenza:

- Distretto irriguo della Media Valle del Tirso;
- Distretto irriguo del Cedrino;
- Distretto irriguo del Posada.

I Distretti possono essere suddivisi, a loro volta, in Settori e in Comizi irrigui, in base alle esigenze tecniche, gestionali e manutentive degli impianti consortili presenti.

Il territorio ricadente all'interno del perimetro di contribuenza costituisce la superficie dominata; la superficie irrigabile è costituita da quella dominata, al netto delle tare e delle aree non suscettibili di irrigazione.

La delimitazione del comprensorio irriguo può essere modificata, con le procedure normativamente previste, a seguito della estensione o razionalizzazione degli impianti consortili.

ART.4 Gli impianti consortili

Gli impianti di competenza consortile comprendono il complesso delle opere pubbliche realizzate e/o affidale al Consorzio per:

- regolare, derivare o addurre, al comprensorio irriguo, la portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti.
- assicurare e regolare, a diretto servizio della produzione agricola del comprensorio irriguo, il deflusso delle acque superficiali o di falda verso i recapiti finali, di norma costituiti da corsi d'acqua naturali, da laghi o dal mare.

Gli impianti consortili sono di proprietà del Pubblico Demanio anche nel caso in cui siano realizzati su proprietà asservite e seguono, pertanto, la disciplina stabilita dalle relative leggi.

Ai fini della organizzazione e della gestione, rientrano tra gli impianti consortili, in via esemplificativa:

- le opere di sbarramento per fini irrigui;
- le vasche ed i serbatoi di accumulo;
- gli impianti di sollevamento;
- le cabine elettriche di trasformazione;
- caselli direzionali e case di guardia;
- le reti di adduzione e distribuzione, le relative apparecchiature ed i manufatti;
- i manufatti di presa, derivazione e consegna;
- i gruppi di consegna;
- le reti artificiali di scolo e dreno delle acque ed i relativi manufatti;
- la viabilità strettamente funzionale alla manutenzione e gestione dei predetti impianti.
- le opere di competenza privata se di interesse particolare dei fondi e rese obbligatorie, ai sensi del titolo II, capo V, del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

Il Consorzio provvede all'esercizio e alla manutenzione degli impianti consortili mediante programmi annuali o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza all'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa.

ART.5 Opere di interesse privato

Sono opere di interesse privato quelle di interesse particolare del singolo fondo o comuni a più fondi, ricadenti nel comprensorio irriguo, necessarie per assicurare lo scolo alle acque ovvero la funzionalità degli impianti consortili.

Sono considerate, in particolare, opere di interesse privato, quelle costituite dai manufatti, dalle reti, dalle apparecchiature realizzate, dall'utente, per il prelievo idrico, a valle del manufatto di consegna consortile.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6/2008, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e manutenere le opere di loro interesse particolare evitando qualunque pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di competenza consortile.

La realizzazione di opere private che interferiscono, a qualunque titolo ed in qualunque modo, con gli impianti pubblici di competenza consortile è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio.

Tali autorizzazioni vengono concesse, di norma:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo di rispettare, con le prescrizioni di Legge, i regolamenti consortili e le disposizioni emanate dal Consorzio;
c) con l'obbligo di riparare tutti i danni eventualmente arrecati agli impianti pubblici consortili, secondo le disposizioni del Consorzio, oppure di sopportare la spesa per la riparazione, d'ufficio, degli stessi;
d) con l'obbligo della rimessa in pristino degli impianti consortili, se modificati, al termine dell'autorizzazione o della decadenza della stessa per il mancato adempimento degli obblighi sopra elencati;
e) con l'obbligo di costituire, a favore del Consorzio, le cauzioni da questo eventualmente richieste, a garanzia del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti c) e d).

Eventuali opere eseguite senza la preventiva autorizzazione ovvero in difformità dell'autorizzazione rilasciata, verranno fatte demolire dal Consorzio, con addebito, all'interessato, delle spese sostenute, fatta salva ogni altra azione a tutela del Consorzio.

CAPITOLO II: LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART.6 Programmazione annuale delle risorse idriche

Il Consorzio provvede annualmente alla ripartizione delle risorse idriche del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR) allo stesso assegnate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, ai sensi della L.R. n. 19/2006.

La ripartizione della risorsa è effettuata, di norma, con riferimento a ciascun Distretto, tenendo conto, oltreché della disponibilità delle risorse idriche, delle caratteristiche degli impianti irrigui e del fabbisogno colturale, così come rilevabile dalle domande di irrigazione presentate con riferimento all'anno al quale la ripartizione si riferisce.

L'esercizio irriguo avviene su base comiziale e ciascun comizio dispone di una predeterminata portata: la distribuzione dell'acqua all'interno di ciascun comizio può essere regolata da appositi turni di consegna, in base alle disponibilità idriche e alle superfici delle colture da irrigare.

I turni di consegna, laddove stabiliti, devono essere rigorosamente rispettati, al fine di non pregiudicare, a taluni utenti, l'effettiva disponibilità della risorsa idrica: in caso di inosservanza dei turni stabiliti, si applicheranno le sanzioni riportate all'art. 48.

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze tecniche e gestionali lo rendano necessario, può apportare variazioni alla programmazione effettuata, disporre e/o modificare le turnazioni dandone opportuna comunicazione agli interessati, anche a mezzo del proprio sito istituzionale senza che gli utenti abbiano diritto, per questo, ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

ART.7 Stagione irrigua

La stagione irrigua rappresenta il periodo durante il quale il Consorzio assicura, in funzione della potenzialità dei propri impianti di adduzione e distribuzione, nel comprensorio di competenza, la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo per il prioritario soddisfacimento del servizio settoriale agricolo.

La stagione irrigua ha inizio il 1aprile di ogni anno e si conclude il successivo 31 ottobre.

A suo insindacabile giudizio, il Consorzio, in relazione all'andamento climatico stagionale, valutate la disponibilità di risorsa idrica e le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi, potrà disporre, con apposito provvedimento, l'irrigazione al di fuori del periodo sopra indicato.

In tale ipotesi l'esercizio irriguo, definito "di soccorso", potrà essere fruito solamente da coloro che ne abbiano fatto specifica richiesta attraverso la domanda di utilizzo, ovvero che abbiano integrato, in tal senso la domanda di utilizzo presentata in precedenza.

ART.8 Domanda annuale di utilizzo della risorsa idrica

L'utilizzo dell'acqua dalle reti consortili è subordinato alla presentazione, **entro e non oltre il 1°marzo di ciascun anno**, della **domanda** annuale di utilizzo della risorsa idrica.

Tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione, qualora ciò si renda necessario e/o opportuno.

Le domande per l'irrigazione di colture arboree e di colture poliennali costituiscono prenotazioni a tempo indeterminato, ossia saranno automaticamente rinnovate d'ufficio negli anni successivi, salvo disdetta da esercitarsi entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di utilizzo del servizio irriguo. Entro lo stesso mese i consorziati le cui domande si riferiscono a terreni variati catastalmente (frazionamenti, volture, ecc.), sono tenuti ad annullarle e a sottoscriverne di nuove con i dati catastali aggiornati. La domanda riveste, per il Consorzio, particolare importanza, in quanto fornisce informazioni essenziali per pianificare e programmare, al meglio, l'utilizzo delle risorse idriche disponibili nell'anno di riferimento ed aggiornare, nel contempo, a propria banca dati.

Possono presentare domanda di utilizzo della risorsa idrica, se in regola con il pagamento dei tributi consortili relativi alle annualità precedenti, i seguenti utenti:

- i consorziati, ossia i proprietari di terreni regolarmente iscritti al Catasto consortile;
- gli affittuari di fondi iscritti al Catasto consortile, ai sensi dell'art.20 della Legge 11 febbraio 1971 n.11;
- i conduttori di terreni iscritti al Catasto consortile, se previsto nei contratti di conduzione;
- i proprietari di terreni non iscritti al Catasto Consortile ma che abbiano ricevuto, dal Consorzio, l'autorizzazione temporanea al prelievo di acqua dagli impianti consortili. In tale circostanza la domanda costituisce anche richiesta di rinnovo della concessione e sarà soggetta ad autorizzazione da parte del servizio consortile competente.

Nel caso di appezzamenti, ovvero porzioni di terreno anche costituite da più particelle catastali, intestate, ai fini del calcolo del tributo consortile, al medesimo soggetto, di superficie cumulativa inferiore ai 5˙000 m^2, la domanda di utilizzo verrà concessa per l'intera superficie dell'appezzamento e non per superfici inferiori. Nei casi in cui gli appezzamenti siano di dimensioni superiori ai 5˙000 m^2, non potranno essere accettate domande di utilizzo per superfici inferiori alla predetta dimensione minima (5˙000 m^2).

La domanda deve essere presentata avvalendosi esclusivamente della apposita modulistica predisposta e messa a disposizione dal Consorzio.

Qualora l'utente intenda confermare tutti i dati già comunicati nella precedente domanda di utilizzo, dovrà compilare l'apposita sezione.

La mancata presentazione della domanda, nei termini e nei modi perentoriamente previsti, costituisce rinuncia all'uso dell'acqua e potrà comportare, per l'utente, l'interruzione della fornitura con sigillatura dei punti di presa dalle reti consortili situate nei propri fondi.

Comporta l'applicazione delle sanzioni riportate al successivo art. 48:

- il prelievo di acqua dagli impianti consortili effettuato in difetto di domanda;
- la compilazione della domanda con dati non veritieri;

La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti può comportare il rigetto della stessa da parte del Consorzio.

ART.9 Non accoglimento della domanda di utilizzo.

L'autorizzazione all'utilizzo di acqua dagli impianti consortili richiesta dall'utente attraverso la presentazione della domanda, per qualunque uso previsto dal presente regolamento, è subordinata al pagamento dei contributi consortili degli anni precedenti.

La domanda non può essere accolta se:

- il richiedente, in qualità di proprietario o conduttore iscritto al Catasto Consortile, risulti inadempiente nel pagamento degli avvisi bonari e cartelle esattoriali al medesimo intestate al momento di presentazione della domanda o lo diventi nel corso della durata della stessa nel caso di domande rinnovabili d'ufficio;
- viene presentata da un soggetto che risulta iscritto al Catasto Consortile, ma per fondi diversi da quelli per i quali è richiesta l'acqua;
- se, con riferimento all'immobile (ad uso agricolo o extra agricolo) al quale si riferisce la richiesta di acqua, gravano morosità pregresse, non ancora sanate, riguardanti i tributi consortili, anche se riferibili a soggetti diversi dal richiedente;
- viene presentata da un soggetto non iscritto al Catasto Consortile

Ai fini del presente Regolamento per utente moroso si intende:

- Il soggetto che non abbia provveduto al pagamento degli avvisi bonari o delle cartelle emesse dal Consorzio, entro i termini stabiliti, mediante l'Agente della Riscossione e/o mediante ingiunzione notificata ai sensi di legge;
- Il soggetto al quale è stata concessa la rateizzazione degli avvisi bonari emessi dal Consorzio o delle cartelle di pagamento emesse, sempre a suo carico, dal Consorzio mediante l'Agente della Riscossione e/o notificate mediante ingiunzione ai sensi di legge, che non abbia provveduto al pagamento delle rate scadute o comunque che abbia interrotto il piano di rateizzazione accordato e sottoscritto;
- Il soggetto che non abbia provveduto al pagamento delle somme a lui richieste dal Consorzio per il ripristino di opere o impianti consortili danneggiati ovvero per il risarcimento di danni eventualmente arrecati agli impianti consortili.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riserva la facoltà di valutare situazioni specifiche, in deroga al presente articolo.

ART.10 Riduzione o sospensione dell'erogazione di acqua

Il Consorzio si riserva la facoltà di ridurre o sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per riduzione nelle disponibilità idriche, per la esecuzione di interventi di manutenzione sugli impianti o in conseguenza di rotture o malfunzionamenti ovvero per motivi di forza maggiore, senza che gli utilizzatori abbiano diritto, per questo, ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

I consorziati allacciati ad un medesimo comizio irriguo sono in solido responsabili della gestione delle dotazioni idriche assegnate al comizio di appartenenza (principio di solidarietà comiziale). Nella condizione in cui i consumi registrati al comizio dovessero raggiungere le dotazioni complessivamente assegnate alle utenze vallive, in funzione delle domande di irrigazione pervenute, il Consorzio può sospendere l'erogazione a tutti gli utenti allo stesso allacciate, se tale condizione può dare luogo a problematiche gestionali al resto della rete irrigua. Analogamente, qualora dovessero insorgere problematiche di tipo gestionale dovuto ad una non corretta conduzione delle utenze a valle di uno specifico comizio (operazioni di chiusura delle valvole degli impianti privati repentine, manomissione o danneggiamenti delle apparecchiature comiziali, etc), il Consorzio può temporaneamente sospendere l'erogazione all'intero comizio, fino alla risoluzione della problematica. In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Il Consorzio si impegna a comunicare tempestivamente a tutti gli utilizzatori il verificarsi di eventi che comportano la riduzione o la interruzione del servizio idrico, avvalendosi dei mezzi di comunicazione di massa e/o del proprio sito web istituzionale ***www.cbsc.it***.

ART.11 Manufatti di consegna

Per manufatto di consegna si intende, di norma, l'idrante installato sulla condotta fissa consortile al quale viene allacciata, attraverso apposita curva di erogazione, la condotta aziendale mobile o fissa.

La curva di erogazione, o qualunque sistema di connessione alla condotta aziendale, dovrà obbligatoriamente essere dotato di idonea saracinesca di intercettazione per mezzo della quale l'utente potrà effettuare il prelievo.

L'apparecchiatura di intercettazione dovrà rimanere normalmente chiusa durante gli orari ed i periodi di non utilizzo al fine di ridurre al minimo le perdite di sistema, lo sciupìo della risorsa idrica ed il rispetto del principio di solidarietà all'interno del comizio.

Gli idranti di consegna posti in corrispondenza o in prossimità dei confini di proprietà di più fondi, sono a servizio di tutti i più fondi vicinori, senza che i proprietari del fondo in cui effettivamente ricadono possano sollevare eccezione alcuna.

La rete di irrigazione consortile è al servizio del territorio e non dei singoli fondi. Questi, pertanto, poiché legati dal vincolo consortile, debbono consentire il passaggio delle acque necessario per irrigare fondi non serviti direttamente dalle reti consortili. Detto asservimento dovrà essere esercitato in maniera da non arrecare indebito nocumento al fondo concedente. Eventuali danneggiamenti causati da incuria o dolo saranno quindi da porsi a carico di chi li arreca.

La realizzazione di nuovi manufatti di consegna e/o di condotte da questi derivate per alimentare immobili che, pur ricadendo all'interno del comprensorio irriguo, risultano sprovvisti di presa diretta dalle reti consortili, è sempre

subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consorzio e deve essere realizzata a totale cura e spesa del richiedente, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni che verranno stabilite dal Consorzio.

A valle del manufatto di consegna cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità sia nei riguardi della irrigazione dei singoli fondi, sia nei riguardi delle disposizioni e degli eventuali danni, conseguenti alla mancata osservanza delle norme di utenza.

Il prelievo dell'acqua grezza distribuita da Consorzio è consentito esclusivamente dagli idranti di consegna della rete comiziale, come sopra definiti. Non è consentito effettuare allacci su altre tipologie di manufatti della rete che potrebbero generare anomalie di funzionamento all'impianto di distribuzione consortile, difficoltà nella misurazione dei prelievi, difficoltà di accesso.

ART.12 Misura dei volumi erogati

Su tutti i manufatti di consegna utilizzati nel comprensorio irriguo è prevista, a regime, la installazione di strumenti di misura delle portate erogate (contatori).

In pendenza della installazione di tutti gli strumenti di misura necessari, il Consorzio si riserva la facoltà di valutare i volumi irrigui erogati ai fini colturali avvalendosi delle metodologie di stima satellitari, in accordo con quanto stabilito dal "Tavolo permanente per la quantificazione dei volumi irrigui" istituito ai sensi dell'art. 3 del D.M. MIPAAF del 31.07.2015 - "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)".

Nel caso di danneggiamenti o malfunzionamenti degli strumenti di misura installati agli idranti, ovvero in assenza di altri elementi di valutazione, il Consorzio si riserva inoltre la facoltà di quantificare i volumi erogati agli utenti attraverso i criteri di stima che riterrà più adeguati (media dei consumi degli ultimi periodi disponibili, misura al contatore comiziale, stime di tipo agronomico, misura indiretta etc).

CAPITOLO III: MANUTENZIONE E TUTELA DELLE OPERE E DELLE APPARECCHIATURE

ART.13 Manutenzione e gestione degli impianti pubblici irrigui

Compete al Consorzio la manutenzione e la gestione degli impianti pubblici irrigui allo stesso affidati che vi provvede mediante la propria struttura ovvero avvalendosi di Ditte esterne appositamente incaricate mediante programmi annuali, pluriennali, ordinari e straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza, anche durante il corso della stagione irrigua.

I costi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, sono a carico della finanza pubblica ed il Consorzio provvede, all'atto della concessione dei relativi finanziamenti, alla relativa attuazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente finanziatore, anche in relazione ai tempi ed ai periodi di esecuzione degli interventi pubblici.

In occasione degli interventi di manutenzione straordinaria, il Consorzio, previo avviso ai consorziati pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente, potrà provvedere all'interruzione del servizio irriguo, nella porzione di distretto interessata dall'intervento, durante la stagione irrigua e senza liniti temporali. In tale ultima circostanza ne verrà tenuto debito conto nel calcolo del ruolo relativo al periodo di riferimento attraverso l'applicazione degli indici del piano di

classifica. Nessuna richiesta per danni di qualunque natura potrà essere avanzata al Consorzio per fatti e circostanze legate agli aspetti di cui al presente articolo. Ai fini del calcolo del ruolo non si terrà conto delle interruzioni o limitazioni del servizio di erogazione se queste ricadranno fuori dalla stagione irrigua. Il Consorzio stabilirà annualmente, con proprio atto, gli indici di efficienza del piano di classifica, da utilizzare per la determinazione del ruolo di contribuenza.

È fatto divieto a chiunque che non sia alle dipendenze del Consorzio o sia da questo delegato, di intervenire sugli impianti irrigui consortili per effettuare manovre di regolazione, apertura e chiusura, salvo che ciò non si renda indispensabile ed urgente per evitare pregiudizi e/o danni a persone, a colture in atto, ad animali o a cose.

ART.14 Accesso nei fondi privati alle aziende

All'interno del perimetro di contribuenza, tutti i consorziati sono tenuti a consentire al personale del Consorzio o a chi per essi, l'accesso ai propri fondi, anche attraverso l'impiego di mezzi meccanici, ogni qualvolta ciò sia necessario per l'esercizio irriguo e per lo svolgimento di interventi di manutenzione, nonché per accertamenti tecnici sull'utilizzo della risorsa idrica.

Eventuali danni causati ai fondi, al di fuori delle aree espropriate o asservite e delle relative fasce di rispetto, per comprovata colpa del Consorzio, verranno da questo risarciti. In caso di diniego di accesso al fondo saranno applicate, all'utente, le sanzioni di cui al successivo art. 48, fatta salva ogni altra azione che, a tutela dell'interesse comune, il Consorzio si riserva di adottare, anche avvalendosi di Pubblici Ufficiali, qualora, da detto diniego, scaturiscano o possano scaturire danni o pregiudizi agli impianti consortili.

ART.15 Obbligo di sorveglianza

Tutti gli utilizzatori della risorsa idrica sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti consortili che insistono nei fondi di loro proprietà o da loro condotti; sono altresì obbligati alla custodia e alla tenuta in efficienza delle componenti mobili loro assegnate dal Consorzio, ai fini del prelievo e utilizzo della risorsa idrica (contatori, curve di erogazione, idranti, apparecchiature di trasmissione segnali, sigilli ecc.).

CAPITOLO IV: DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

ART.16 Servitù d'acquedotto e distanze di sicurezza

Tutti i fondi che ricadono all'interno del perimetro di contribuenza consortile hanno il diritto di godere dei benefici derivanti dalla presenza delle reti pubbliche irrigue gestite dal Consorzio e sono vincolati, senza riserva alcuna, a sopportare permanentemente la servitù di acquedotto ai sensi dell'art. 1033 e 1034 del Codice Civile.

All'interno del perimetro di contribuenza, i consorziati proprietari o i conduttori dei terreni in cui sono ubicate le opere di presa dalla rete irrigua consortile sono tenuti a consentire ai consorziati, senza riserva alcuna - i cui terreni siano invece sprovvisti di tali opere di presa, in base alle condizioni stabilite nel progetto di infrastrutturazione irrigua - il trasporto dell'acqua attraverso i loro terreni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1033 del Codice Civile. Il diritto a costituire la nuova servitù di acquedotto potrà essere rivendicato esclusivamente dal soggetto dominante nei

confronti del soggetto servente e nessun obbligo potrà ricadere sul Consorzio. Uguale obbligo incombe sui consorziati proprietari o sui conduttori di terreni, nei quali non sia ubicata alcuna opera di presa, che debbono essere necessariamente attraversati per il trasporto dell'acqua derivata da altri consorziati

Sulle aree espropriate o asservite è vietata l'esecuzione di qualunque **piantumazione**, opera, attività od uso che possa alternarne in tutto o in parte la perfetta funzionalità degli impianti.

L'utente che intenda realizzare opere provvisionali entro la fascia di esproprio o asservimento delle condotte, è tenuto, prima di dare inizio ai lavori, a presentare al consorzio la relativa documentazione per ottenere l'autorizzazione; il mancato riscontro da parte del Consorzio non può essere inteso quale silenzio assenso, piuttosto come silenzio diniego, in relazione all'interesse pubblico rivestito dall'opera infrastrutturale interessata. Parimenti debbono preventivamente essere autorizzati, previa richiesta da parte dell'interessato, gli attraversamenti per passi carrai su manufatti irrigui e condotte, con disposizioni tecniche che dovranno essere rigorosamente rispettate. Le eventuali opere eseguite senza preventiva autorizzazione o in difformità da questa saranno fatte demolire dal Consorzio con addebito all'utente delle spese sostenute, oltre le sanzioni nei limiti previste.

Relativamente agli impianti insistenti su aree espropriate di pertinenza del Demanio, le distanze di sicurezza minime dai confini, da rispettare nella realizzazione di manufatti, impianti, piantumazioni, etc, sono quelle stabilite all'art. 873, 889, 891, 892 e seguenti del Codice Civile e regolamenti locali.

Per i danni alle colture in atto, causati durante il transito dei mezzi meccanici e del personale addetto per l'effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione, nulla è dovuto per quanto attiene la pertinenza sopra indicata.

ART.17 Obblighi dei consorziati

I consorziati hanno l'obbligo di utilizzare l'acqua con la massima cura e parsimonia, al fine di evitare ogni possibile sciupio o spreco; devono inoltre osservare ogni disposizione data dal Consorzio nei casi in cui la limitata disponibilità di acqua imponga una erogazione a turni prestabilititi o altre limitazioni, nell'interesse collettivo.

I consorziati sono sempre tenuti a:

a) consentire al personale del Consorzio o ai loro incaricati, compresi i relativi mezzi, il libero accesso agli impianti irrigui consortili situati nei propri fondi, ai sensi dell'art. 16;
b) conservare in buono stato gli idranti consortili da loro utilizzati, effettuando anche la pulizia e lo sfalcio dell'area prospiciente gli stessi, rendendoli liberi e ispezionabili da parte del personale del Consorzio;
c) acconsentire all'erogazione turnata del servizio irriguo eventualmente disposta dal Consorzio;
d) vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna e/o dalle reti presenti nel proprio fondo e segnalare tempestivamente al Consorzio eventuali rotture o malfunzionamenti riscontrati sugli impianti consortili;
e) utilizzare impianti irrigui aziendali idonei ed efficienti in relazione alle colture praticate, atti ad assicurare un oculato e parsimonioso utilizzo della risorsa idrica e ad evitare le fuoriuscite di acqua all'esterno dei fondi;
f) non utilizzare gli impianti aziendali nei periodi non necessari quali, ad esempio, quelli piovosi la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione;
g) tenere espurgati i fossi colatori presenti nei loro fondi nonché gli sbocchi nei collettori consorziali;

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48, fatto salvo il ristoro di eventuali danni arrecati a terzi.

ART.18 Divieti di modifica o di alterazione degli impianti consortili

È sempre fatto divieto a chiunque non sia stato espressamente autorizzato dal Consorzio, effettuare lavorazioni o eseguire opere e/o manufatti - permanenti o temporanei - che possano in alcun modo alterare, modificare o danneggiare gli impianti pubblici irrigui ovvero che ne possano impedire/limitare/ritardare la manutenzione e gestione.

È altresì sempre vietato, senza la preventiva e formale autorizzazione del Consorzio:

a) Utilizzare le aree espropriate e/o asservite dove insistono gli impianti consortili, per la realizzazione di piste e accessi, per la movimentazione di terre (scavi o riporti), per l'apertura di cave, per la messa a dimora di colture poliennali e, più in generale, per svolgere attività che possano modificare, in maniera significativa, lo stato dei luoghi, ovvero impedire/limitare/ritardare lo svolgimento delle attività manutentive e gestionali degli impianti da parte del Consorzio;
b) Prelevare acqua senza la preventiva autorizzazione ovvero fuori dai periodi consentiti o con l'utilizzo di apparecchiature e/o con modalità non idonee;
c) Utilizzare sistemi di emungimento diretto in rete (elettropompe o motopompe ecc.) che possano alterare la funzionalità idraulica della rete stessa, salvo specifiche deroghe autorizzate del Consorzio;
d) manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consortili, ad eccezione dei casi particolari riportati all'art.13;

La inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48, fatta salva ogni altra ulteriore azione che il Consorzio intendesse porre in essere, a sua tutela.

ART.19 Modifiche agli impianti irrigui consortili

Qualora il titolare intendesse richiedere, per motivate ragioni, una modifica al tracciato degli impianti consortili presenti all'interno di un proprio fondo, dovrà presentare al Consorzio, per iscritto, specifica richiesta in tal senso.

Modifiche di modesta entità che non pregiudicano in alcun modo la funzionalità delle reti o il regime giuridico delle aree di sedime degli impianti irrigui consortili, potranno essere autorizzate dal Responsabile di Area competente, alle condizioni da questo indicate.

Modifiche di più rilevante entità e/o che comportano modifiche sul regime giuridico delle aree di sedime degli impianti irrigui consortili potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con apposita deliberazione, solo laddove il Responsabile dell'Area competente accerti l'insussistenza di pregiudizi di natura tecnica e/o funzionale.

Gli oneri per la realizzazione delle modifiche sopra indicate sono sempre a carico dei richiedenti: i relativi lavori, se autorizzati, devono essere sempre eseguiti sotto l'alta sorveglianza del Consorzio.

ART.20 Qualità e uso dell'acqua - Divieti

L'acqua distribuita dagli impianti consortili è grezza e, pertanto, non è potabile: il Consorzio non risponde della sua idoneità per utilizzi diversi da quelli irrigui, compresi quelli aziendali e per l'abbeveraggio.

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare l'acqua in funzione delle reali esigenze delle colture praticate, evitando inutili sprechi o sciupii.

È sempre vietato:

- irrigare a scorrimento o sommersione e utilizzare sistemi di irrigazione non idonei ovvero non rispondenti alle caratteristiche degli impianti consortili;
- Irrigare con impianti ad aspersione le colture arboree;
- irrigare le superfici a pascolo permanente o qualsiasi superficie non coltivata;
- utilizzare volumi di adacquamento superiori alle dotazioni assegnate ed a quelli necessari per la tipologia di coltura praticata;
- irrigare in peridi di prolungata piovosità;
- cedere a terzi, anche parzialmente, l'autorizzazione al prelievo dell'acqua rilasciata dal Consorzio;
- somministrare dotazioni idriche sconsiderate (tali da causare ruscellamento superficiale con allagamento dei lotti circostanti e delle pertinenze pubbliche quali strade, cunette, fasce di rispetto, etc) ovvero con dotazioni superiori alle capacità di assorbimento proprie del terreno.

È sempre necessario ottenere la preventiva autorizzazione del Consorzio prima di:

- Installare nuovi impianti di irrigazione fissi;
- Installare sistemi di irrigazione a lunga gittata o portata elevata (rotolone semovente, pivot, rainger, etc).

Salvo i casi giustificati da esigenze particolari, da dimostrarsi a carico dell'utente, saranno ritenuti dal Consorzio eccessivi gli utilizzi della risorsa idrica che eccedono i valori di riferimento – per gli utilizzi colturali e per l'allevamento del bestiame - riportati nelle Tabelle A e B allegate alla presente.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48 nonché la conseguente sigillatura del manufatto di presa e ciò senza che l'utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

ART.21 Utilizzi della risorsa idrica a fini aziendali e/o per abbeveraggio e trattamenti fitosanitari.

I prelievi a fini aziendali non colturali (abbeveraggio, lavaggio attrezzature e stalle, depositi attrezzi/fabbricati rurali, trattamenti fitosanitari di colture poliannuali arboree) previa presentazione della richiesta di utilizzo entro il termine del 1° marzo di ogni anno, sono sempre consentiti nei punti di presa preventivamente individuati dal consorziato ed autorizzati dal Consorzio, che provvederà ad installarvi appositi misuratori di portata, con oneri a carico del richiedente.

Le autorizzazioni al prelievo per i citati usi hanno validità pluriennale e sino a revoca da parte dell'interessato.

L'utente rimane esclusivo responsabile dell'osservanza delle norme igieniche riguardanti l'utilizzo delle acque grezze per gli usi aziendali e per l'abbeveraggio.

In considerazione delle possibili riduzioni o interruzioni temporanee del servizio idrico consortile, per l'utilizzo dell'acqua grezza per usi aziendali gli utenti dovranno sempre dotarsi di contenitori idonei all'uso (cisterne, serbatoi, abbeveratoi ecc.), di capacità adeguata.

I contenitori dovranno essere muniti di valvola a galleggiante ed essere collocati a distanza non inferiore ai 5 metri dall'opera di presa consortile, al fine di non arrecare pregiudizi al libero accesso da parte del personale e dei mezzi del Consorzio.

Relativamente agli utilizzi di cui al presente articolo, nessuna richiesta per danni di qualunque natura potrà essere avanzata al Consorzio nel caso di riduzioni o interruzione temporanea del servizio di erogazione anche in difetto di preavviso all'utenza.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione verrà stabilito il costo unitario dell'acqua da porre a carico dei consorziati che, non avendo presentato domanda di utilizzo per usi irrigui, faranno richiesta di utilizzo dell'acqua per fini aziendali non colturali.

Nelle more dell'installazione dei misuratori di portata su tutto il comprensorio, si stabilisce di attribuire per i predetti utilizzi, ai fini del calcolo del ruolo consortile, per ogni punto di utilizzo posto a ruolo, un canone fisso corrispondente ad un ettaro (1,00 ha) di superficie irrigata.

Il Consorzio attiverà campagne di ricognizione volte al censimento dei punti di abbeveraggio e/o di utilizzo per fini aziendali non colturali.

I punti di prelievo che, a seguito del censimento non verranno regolarizzati da parte dei rispettivi titolari, saranno sigillati senza ulteriore avviso.

ART.22 Sospensione della distribuzione idrica resa al consorziato

Il Consorzio si riserva di disporre la sospensione della distribuzione idrica resa al consorziato nei seguenti casi:

- per mancato pagamento dei contributi consortili, in essi compresi quelli posti a carico dell'attuale o dei precedenti titolari e/o utilizzatori dell'immobile;
- quando, a seguito del decesso del consorziato, gli aventi causa non abbiano presentato entro i termini di legge, al Consorzio, la voltura di utenza a loro nome, ai fini della loro iscrizione al catasto consorziale;
- per mancata presentazione della domanda di utilizzo;
- allorquando il prelievo di acqua sia effettuato senza autorizzazione o in misura superiore alla dotazione eventualmente assegnata dal Consorzio ovvero al di fuori periodo di turnazione, laddove stabilito dal Consorzio;
- in caso di manomissione degli impianti consortili o di qualunque altra operazione su di essi non autorizzata dal Consorzio;
- allorquando il proprietario e/o il conduttore di un immobile nel quale ricadono impianti consortili impedisce o ostacola il personale e/o i mezzi del Consorzio - ovvero il personale e mezzi di ditte esterne, da questo incaricate - di accedere agli impianti per svolgere le attività gestionali e manutentive;
- per l'inosservanza delle disposizioni riportate nel presente Regolamento;

La riattivazione dell'erogazione idrica potrà essere disposta dal Consorzio solo allorquando l'utente interessato avrà provveduto a rifondere al Consorzio i costi per l'attivazione del servizio, oltre le eventuali sanzioni previste per le varie fattispecie.

ART.23 Norme comportamentali

Tutti gli utenti consorziati devono tenere nei confronti del personale del Consorzio e di quello da questo incaricato, un comportamento improntato a rapporti di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua e nella tutela e salvaguardia degli impianti pubblici irrigui.

I consorziati sono altresì tenuti, per i vincoli derivanti dal presente Regolamento, a prestarsi reciproca collaborazione, agevolando tutte le operazioni necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Nel caso di danni agli impianti irrigui o ai mezzi dell'Ente ovvero nel caso di aggressioni, minacce o danni nei confronti del personale consortile o da quello da questi delegato, il Consorzio provvederà a denunciare agli Organi Competenti ed alla Autorità Giudiziaria ogni eventuale reato ed a promuovere ogni e qualsiasi azione legale a tutela propria e del proprio personale dipendente. Il Consorzio si riserva altresì l'insindacabile facoltà di interrompere, nei confronti degli interessati, il servizio idrico prima reso.

Il personale consortile addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con la massima correttezza nei confronti dei consorziati, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra gli utenti nell'utilizzazione dell'acqua irrigua.

Rientra tra le mansioni del personale consortile la vigilanza ed il controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni riportate nel presente Regolamento nonché, nel caso di accertate violazioni, la redazione di appositi 'Verbali di constatazione'.

ART.24 Istanze soggette a concessione

Oltre quanto stabilito nel successivo art. 40 sono soggette al rilascio di concessione onerosa da parte del Consorzio eventuali occupazioni, temporanee o permanenti, di aree di pertinenza consortile, in particolare per realizzare attraversamenti e/o parallelismi di reti elettriche, impianti di energia rinnovabile, telefoniche, idriche, fognarie, del gas ecc. nonché per mettere in opera eventuali manufatti, cartelli, pali, sbarre, cancelli, attraversamento dei canali mediante cavalca fosso, vialetti carrabili e/o pedonali etc.

È altresì soggetta al rilascio di apposita concessione da parte del Consorzio, il transito su strade di esclusiva pertinenza consortile.

Gli oneri di concessione/autorizzazione ed i costi di istruttoria sono stabiliti dal Consorzio con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V: UTENZE SPECIALI E TEMPORANEE

ART.25 Definizioni

Si definiscono utenze agricole 'fuori comprensorio' le utenze idriche concesse, in via temporanea, per l'irrigazione delle colture, a favore di fondi posti al di fuori del **perimetro di contribuenza consortile**, come definito dal Piano di Classifica e Riparto.

Si definiscono "extra-agricole" le utenze idriche concesse, in via temporanea, a favore di attività non agricole quali: ricreative, residenziali, turistiche, ricettive, attività produttive in generale non direttamente connesse ad una attività agricola, servizi in generale, aree attrezzate, verde pubblico, verde privato, piccole colture irrigue (superficie inferiore a 2˙000 m^2) se ubicate all'interno di aree con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, praticate su immobili situati sia all'interno che all'esterno del perimetro di contribuenza consortile.

Si definiscono "utenze collettive" le utenze derivate da un punto di allaccio sulla rete irrigua consortile al quale risultino collegati, attraverso una rete distributrice privata e sotto un unico contatore, un insieme di immobili di proprietà di soggetti diversi (Comunione), generalmente ubicati esternamente al perimetro di contribuenza, per l'utilizzo della risorsa idrica ad uso agricoli e/o extra agricoli.

Si definiscono "utenze plurime" quelle derivate da condotte private allacciate alla rete consortile - generalmente a servizio di terreni o fabbricati ubicati al di fuori del perimetro di contribuenza -, per soli usi agricoli, facenti capo a più immobili appartenenti a soggetti diversi. Per tali utenze è prevista l'assegnazione di una dotazione idrica totale annuale, corrispondente alla sommatoria dei volumi irrigui concessi ai singoli componenti dell'utenza, superata la quale il Consorzio interrompe l'erogazione del servizio. A differenza di quanto stabilito per l'utenza collettiva, per l'utenza plurima non è prevista l'individuazione di un soggetto rappresentante nei confronti del consorzio, bensì l'imposizione avviene nei confronti di ciascun soggetto componente, sulla base delle superfici e degli utilizzi dichiarati nelle rispettive di irrigazione.

ART.26 Limiti e condizioni

Le utenze di cui al presente capitolo sono subordinate, oltreché alla disponibilità delle necessarie risorse idriche, al prioritario soddisfacimento delle esigenze idriche a fini agricoli (irrigui, aziendali o per abbeveraggio) dei fondi ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza consortile.

Dette utenze possono essere concesse, se preventivamente autorizzate dal Consorzio, a cura del Dirigente del Servizio Tecnico Gestionale e Agrario, per periodi di tempo limitati, di regola pari ad un anno, qualora non sussistano, oltre i precedenti, anche vincoli di natura impiantistica, funzionale e/o gestionale e sono subordinate al pagamento dei relativi oneri nonché all'osservanza delle specifiche prescrizioni impartite dagli Uffici consorziali competenti.

Il Consorzio stabilisce, con atto a cura del Dirigente del Servizio Tecnico Gestionale e Agrario, gli oneri e le condizioni generali e speciali da porre a carico delle utenze speciali e temporanee. Il rinnovo, dopo la scadenza del periodo di concessione autorizzato, è demandato al Dirigente dell'Area Tecnico-Gestionale ed Agraria dell'Ente, una volta valutata la disponibilità della risorsa idrica e la sostenibilità dell'utenza stessa.

Le utenze collettive potranno essere accolte a seguito di presentazione, da parte di una Comunione, di istanza per la concessione della risorsa idrica attraverso condotte private. La Comunione potrà essere autorizzata, in relazione

alla tipologia di utilizzo dichiarato, sia per usi agricoli che extra agricoli alle condizioni speciali che il Consorzio riterrà più opportune, in relazione ai parametri di utilizzo della rete irrigua nel punto indicato per l'allaccio.

La domanda di utenza dovrà contenere la nomina di un rappresentante la Comunione e di una dichiarazione di accollo, da parte di tutti i coobbligati in solido, dei costi che verranno sostenuti per la gestione dell'utenza. In ogni caso l'utenza potrà essere accolta solo successivamente alla presentazione della prescritta documentazione e dovrà comprendere, oltre alla documentazione amministrativa, lo schema planimetrico della condotta privata in comunione, l'indicazione di tutti gli immobili che da questa saranno serviti e idonea documentazione planimetrica e catastale. Ciascuna utenza collettiva sarà dotata di un misuratore/regolatore idrico, indicato dal Consorzio ed a carico dell'utenza, installato nel punto di presa consortile in testa alla derivazione o in altra posizione autorizzata dal Consorzio.

ART.27 Autorizzazioni all'allaccio

Tutte le utenze agricole speciali e temporanee devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio, a cura del Dirigente dell'Area Tecnico Gestionale e Agraria e sono subordinate all'accertamento della loro fattibilità.

Le richieste di acqua per le predette utenze devono essere formulate avvalendosi, esclusivamente, della apposita modulistica predisposta dal Consorzio, alla quale andranno allegati i documenti ivi indicati.

Il carattere di utenza extra per usi non agricoli viene accertato dal Consorzio sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'allaccio, della documentazione prodotta in sede di richiesta di concessione, nonché dell'istruttoria condotta dagli uffici competenti. Il Consorzio si riserva in qualunque momento di riclassificare l'utenza in relazione ad elementi specifici che dovessero emergere nel corso del tempo, con applicazione dei relativi tributi.

CAPITOLO VI: IL CATASTO CONSORTILE – PIANO DI CLASSIFICA

ART.28 Definizioni

Il Catasto consortile ricomprende i dati identificativi dei fondi terreni che ricadono all'interno del **perimetro di contribuenza** e dei relativi proprietari e/o conduttori.

Il Catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema Informativo agricolo regionale, ai sensi dell'art.31 della L.R. 6/2008.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/2008, tutti i proprietari iscritti nel Catasto consortile che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento dei contributi consortili, fanno parte dell'Assemblea del Consorzio.

I dati del Catasto sono di duplice natura: cartografica e alfanumerica ed il Consorzio provvede al loro continuo aggiornamento anche avvalendosi delle risultanze dell'Agenzia del Territorio e della Conservatoria.

Sono iscritti al Catasto consortile:

- i proprietari dei terreni che ricadono all'interno del perimetro di contribuenza (proprietà consorziata);
- i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori di terreni i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili, gli affittuari dei terreni, nei casi previsti dall'art.20 della Legge 11 febbraio 1971 n.11;

- I conduttori del terreno, se espressamente previsto nei contratti di conduzione presentati o già in possesso del Consorzio;

I proprietari dei terreni iscritti nel Catasto consortile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, sono tenuti a contribuire alle spese annuali di esercizio, manutenzione ordinaria e funzionamento sostenute dal Consorzio nonché, se utilizzano l'acqua, al pagamento del contributo irriguo.

ART.29 Piano di classifica

Il Piano di classifica per il riparto della contribuenza individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione di acqua ad uso irriguo e stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e i criteri per la determinazione dei contributi da porre a carico delle ditte consorziate.

Relativamente agli indici di efficienza, annualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce, ai fini del riparto della contribuenza, gli indici di efficienza afferenti il beneficio potenziale.

Per quanto riguarda gli immobili esterni al perimetro di contribuenza, essendo questi non trattati in sede di elaborazione del piano di classifica, che si limita alla elaborazione degli indici relativamente agli immobili sottesi dal perimetro di contribuenza, si stabilisce quanto segue:

- indice di dotazione per pari al minimo del sub comprensorio di riferimento, come già specificato nel P di C,
- Indice di adacquamento pari al massimo (Ia = 1)
- Indice di efficienza pari al massimo (Ie = 1)

Quando, sulla base di quanto accertato dall'ufficio consortile competente, le caratteristiche di un singolo terreno subiscano variazioni tali da rendere necessaria la rivisitazione degli indici di beneficio, questi potranno essere in via straordinaria rideterminati dal Consorzio ai fini della applicazione del riparto della contribuenza.

ART.30 Frazionamento o divisione dei terreni

Gli appezzamenti derivanti dal frazionamento e/o divisione di un terreno ricadente all'interno del perimetro di contribuenza consortile conservano la loro originaria soggiacenza ai tributi consortili nonché il diritto, ai sensi dell'art. 1033 e 1034 del Cod. Civ., di derivare la risorsa idrica verso il fondo di proprietà (fondo dominante) dal punto di presa consortile originariamente assegnato, attraversando il cd 'fondo servente', fatte salve cause di accertata forza maggiore.

Il proprietario di un terreno iscritto al Catasto consortile è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni intervenuto frazionamento dell'immobile stesso ed a produrre la documentazione necessaria per consentire l'aggiornamento del Catasto quali: visure catastali delle entità derivate, mappa catastale in adeguata scala, frazionamento catastale, o in loro assenza idonea cartografia digitale per l'identificazione e la classificazione.

Le opere di competenza privata per l'adduzione dell'acqua verso gli appezzamenti derivati da frazionamenti sono realizzate a cura e spese del proprietario interessato, previa richiesta di nuovo allaccio.

ART.31 Cambiamento di destinazione d'uso degli immobili situati all'interno del perimetro di contribuenza

L'immobile che ha perso la propria connotazione agricola a seguito di sopravvenuta trasformazione della pianificazione urbanistica, resta gravato della servitù acquedotto prediale a favore del Consorzio, qualora questa sia stata costituita per l'irrigazione di altri fondi, ovvero, per lo scolo delle acque scolo dai terreni a monte del fondo.

Il Consorzio si riserva l'insindacabile facoltà di autorizzare, su richiesta, modifiche degli impianti consortili insistenti su immobili non più agricoli, sempreché tali modifiche non pregiudichino l'efficienza e la funzionalità degli impianti irrigui esistenti.

Dette autorizzazioni, laddove rilasciate, devono essere effettuate secondo le prescrizioni impartite dal Consorzio, con spese a totale carico dei richiedenti.

ART.32 Obbligo di comunicazione delle variazioni

I titolari di immobili iscritti al Catasto irriguo consortile hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consorzio ogni intervenuta modifica al regime giuridico, alla consistenza catastale o alla titolarità del fondo, allegando alla comunicazione di voltura – da redigersi sulla base dei modelli forniti dal Consorzio - i relativi atti, al fine di consentire l'aggiornamento del Catasto consortile. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 48.8.

Le modifiche introdotte nel Catasto irriguo consortile avranno effetto a decorrere dall'esercizio successivo alla data della comunicazione, se le stesse si verificano durante la stagione irrigua indicata all'art. 7 del presente Regolamento; le modifiche derivanti da un cambio di intestazione per motivi di decesso del Consorziato iscritto, avranno effetto immediato e verranno inserite retroattivamente qualora vi siano annualità contributive ancora da emettere.

ART.33 Trattamento dei dati personali

All'atto di iscrizione al Catasto consortile il consorziato/utente autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi Reg.to UE 2016/679 (di seguito GDPR), per le finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento. I dati personali forniti verranno trattati dal Consorzio mediante raccolta di dati per via informatica o telematica e/o trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati saranno trattati unicamente dal personale espressamente autorizzato ed, in particolare, dal personale consortile addetto all'ufficio catasto, all'ufficio ragioneria ed all'ufficio amministrativo. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto tra consorziato/utente e Consorzio, per le finalità del presente Regolamento, in particolare ad altre pubbliche amministrazioni, a società incaricate dall'Ente della gestione del catasto consortile e/o emissione e trasmissione dei contributi consortili, legali del Consorzio, all'Agente di riscossione dei contributi consortili.

I dati personali forniti dal consorziato/utente nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il verranno conservati per un arco di tempo non superiore all'espletamento degli obblighi di legge e per la tutela nel contenzioso.

L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale (Via Santa Barbara, 30, 08100 Nuoro (NU), CF 80002690917) nella persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è Dasein s.r.l., Referente per il Titolare Responsabile: dott. Giovanni Maria Sanna (sanna.dpo@dasein.it).

CAPITOLO VII: DISCIPLINA E GESTIONE DELLA RETE SCOLANTE

ART.34 Definizioni

Rientrano tra gli impianti di bonifica le reti di dreno artificiali (canali consortili) realizzate, dal Consorzio, all'interno del comprensorio irriguo e a diretto servizio della produzione agricola, atte ad assicurare e regolare il deflusso delle acque superficiali o di falda verso i recapiti finali, di norma costituiti da corsi d'acqua naturali, da laghi o dal mare.

ART.35 Reti scolanti - Obblighi dei consorziati

I consorziati hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dal Consorzio, necessarie per dare scolo alle acque.

I consorziati sono tenuti, oltreché al rispetto di quanto stabilito dall'art.12 della L.R. 6/2008, al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 140 del R.D. 08/05/1904 n° 368 e s.m.i, appresso testualmente richiamate:

a. *tenere sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;*
b. *aprire quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono nei terreni medesimi;*
c. *estirpare, per lo meno due volte l'anno nei mesi di aprile e settembre o in quelle stagioni più proprie, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;*
d. *mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;*
e. *lasciare libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione;*
f. *rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica che, per impeto di vento e per qualsivoglia altra causa cadessero nei corsi d'acqua e sul piano viabile delle suddette strade;*
g. *tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi al corso d'acqua sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al traffico;*
h. *mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o affittuari;*
i. *lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali*

In caso di inadempienza, il Consorzio, previa diffida agli interessati rimasta senza esito, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48.

ART.36 Regime degli scarichi nei canali consortili.

Non sono consentiti scarichi sui canali consortili se non preventivamente autorizzati dal Consorzio.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6/2008, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto (Beneficio di Scolo).

Il Consorzio stabilisce, ai sensi dell'art.166 comma 4 del D.lgs. 152/2006, i contributi da porre in carico ai predetti utilizzatori: l'ammontare dei tributi e la determinazione del Beneficio di Scolo sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione consortile in accordo con quanto riportato nel Piano di Classifica e di Riparto al Capitolo 8 dello stesso.

ART.37 Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo provenienti dai propri terreni o da quelli a monte.

ART.38 Materiale proveniente dalla pulizia dei canali

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle fasce di rispetto di cui al RD 808/05/1904 n. 368, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

ART.39 Divieti

Lungo il tracciato e nelle fasce di pertinenza delle reti di dreno consortili è sempre vietata:

1. qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sponde, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto; qualsiasi apertura di fossi, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette; le distanze degli alberi dalle fasce di rispetto dei canali dovranno rispettare le distanze stabilite dall'art. 892 del Codice Civile.
2. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
3. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;

4. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsivoglia inquinamento dell'acqua;
5. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai canali di bonifica, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
6. qualunque deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
7. la costruzione di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque o impedire le attività di manutenzione della rete scolante;
8. le fabbriche e le costruzioni di qualunque tipo e le loro pertinenze nonché le piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di bonifica dovessero risultare a distanza minore di quelle stabilite dal Codice Civile e dai Regolamenti;
9. qualunque altro fatto, non specificatamente indicato nel presente articolo e contemplato all'art.133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368.

È altresì sempre vietato, a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del Consorzio:

10. variare o alterare canali e il libero deflusso in essi delle acque, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
11. costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
12. derivare o prelevare l'acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
13. immettere nella canalizzazione consortile acque di fognatura non depurate nel rispetto delle vigenti norme in materia;
14. immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
15. costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
16. transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, nonché con animali al pascolo o a cavallo;
17. estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
18. depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate o zone di rispetto.

In caso di inosservanza dei divieti di cui al presente articolo, il Consorzio provvederà ad ingiungere al trasgressore la rimozione dell'opera o la cessazione del fatto vietato, assegnando allo stesso un termine perentorio per adempiervi.

Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito, il Consorzio provvederà al ripristino dei luoghi addebitando le relative spese all'interessato nonché le sanzioni di cui al successivo art. 48, fatta salva ogni altra azione, anche legale, a propria tutela.

Nel caso le opere e/o di fatti vietati compiuti da ignoti, il Consorzio provvederà a segnalare quanto accaduto ai competenti Organi di Vigilanza, per quanto di competenza.

ART.40 Autorizzazioni e concessioni

Ai sensi degli artt. 134, 135 e 136 del RD 368/1904, sono oggetto di specifica concessione/autorizzazione del Consorzio i lavori, gli atti ed i fatti che interessano o interferiscono con la rete di dreno di competenza consortile.

I rapporti tra il Consorzio ed i soggetti che intendono fruire delle reti di dreno consortili sono regolamentati, per quanto applicabili, dalle disposizioni di cui al Capo I del titolo IV del R.D. 368/1904, ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

Sono pertanto oggetto di specifica autorizzazione/concessione da parte del Consorzio, tra l'altro:

- la costruzione, sui canali consorziali, di ponti, passerelle o passaggi per l'accesso ai fondi limitrofi o per altre esigenze;
- la costruzione, in prossimità dei canali consorziali, di recinzioni, staccionate, manufatti di qualsiasi tipologia e genere, provvisori e non, anche se interrati;
- la messa a dimora, in prossimità dei canali consorziali, di essenze arboree;
- la derivazione o il prelievo di acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- il recapito di scarichi sui canali consorziali.

Le autorizzazioni/concessioni potranno essere rilasciate solamente per le opere che non pregiudicano,in alcun modo la funzionalità e/o la sicurezza e/o la manutenzione delle reti di dreno consorziali ovvero per i recapiti di acque delle quali viene attestata la piena rispondenza alle normative che disciplinano gli scarichi.

Non saranno in ogni caso autorizzati recapiti di acque proveniente da fognature prive dei requisiti di legge ovvero delle autorizzazioni allo scarico previste dalle norme vigenti.

Il Consorzio declina qualsiasi responsabilità sulla qualità delle acque di scarico recapitate nei canali consorziali, anche laddove detto scarico sia stato, dallo stesso Consorzio, autorizzato.

CAPITOLO VIII: CONTRIBUENZA CONSORTILE

ART.41 Contributi consortili

Il Consorzio esercita, all'interno del proprio comprensorio irriguo, il potere impositivo conferitogli dagli artt. 10,11 e 59 del R.D. 215/1933, dall'art. 860 del Codice Civile, dagli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 6/2008 così come confermato inoltre dalla Suprema Corte e dalla costante giurisprudenza.

In base a detto potere impositivo, i proprietari o i titolari di diritti reali di terreni ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza che traggono beneficio dalla presenza delle reti consortili di distribuzione dell'acqua, sono tenuti annualmente a contribuire alle spese di esercizio, manutenzione ordinaria e funzionamento sostenute dal Consorzio. I tributi consortili costituiscono oneri reali sugli immobili gravati e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

L'obbligazione contributiva ha carattere unitario nell'anno, quindi, il tributo non può essere frazionato, ma deve essere pagato per l'intera annualità da un unico intestatario. Pertanto, gli effetti nascenti dalle variazioni del titolo di diritto reale avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di variazione ed il tributo da pagare è riferito all'intero anno.

I tributi consortili sono determinati con specifico atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, pro-quota, sulla base dei criteri di ripartizione previsti nel vigente Piano di Classifica, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e secondo i modi e alle scadenze determinate dall'Amministrazione consortile.

I consorziati che utilizzano la risorsa idrica sono altresì tenuti al pagamento del contributo annuale per l'utilizzo dell'acqua (contributo irriguo), da stabilirsi ai sensi dell'art.10 della L.R. 6/2008. Fino alla avvenuta installazione di appositi strumenti di misura delle portate erogate (contatori) su tutti i punti di presa dalle reti consortili, l'ammontare del contributo dovuto per l'utilizzo dell'acqua viene rapportato all'estensione irrigata ed al tipo di coltura praticata, ai sensi dell'art 46 comma 1 della L.R. 6/2008.

Il contributo annuale per l'utilizzo dell'acqua ed i contributi per le spese annuali di esercizio, manutenzione ordinaria e funzionamento sono posti a carico del medesimo soggetto titolare dei diritti reali.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il riparto della contribuenza consortile sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. n.6/2008 e s.m.i. e, in particolare, quelli riportati agli artt. 9, 10, 11, 32, 33, 44 e 46.

Riguardo alle utenze di cui al Capitolo V il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente l'ammontare del contributo consortile per spese di funzionamento e manutenzione, nonché la tariffa per l'uso della risorsa idrica, quest'ultima da applicare sulla base dei consumi letti al contatore.

Nel caso di utenze ricadenti all'interno del perimetro di contribuenza che utilizzino la risorsa idrica sul medesimo appezzamento per entrambi gli usi agricoli ed extra agricoli (per esempio case sparse nell'agro, insediamenti residenziali, attività ricettive, turismo rurale in generale,etc), ai fini della determinazione del contributo per l'uso della risorsa idrica, questo verrà determinato sia sulla base dei consumi letti al contatore che in funzione delle superfici utilizzate e accertate per usi esclusivamente agricoli, assegnando una dotazione irrigua massima per gli usi agricoli pari a 3˙000 m^3/ha ed attribuendo, all'eccedenza rispetto al volume preassegnato, la tariffa €/m^3stabilita per le utenze extra agricole.

Ai sensi del precedente art. 36 del Regolamento e art. 11 della L.R. 6/2008, sono inoltre obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura.

ART.42 Soggetto passivo del contributo

Il soggetto passivo dei contributi è il titolare del diritto di proprietà. Sono altresì tenuti al pagamento dei contributi l'enfiteuta, i titolari del diritto di superficie. Nel caso di usufrutto il soggetto passivo è il nudo proprietario.

Nel caso in cui i contratti di affitto contengano una specifica clausola di accollo dei tributi consortili, accertata anche attraverso dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall'interessato, gli affittuari ed i conduttori potranno richiedere di essere destinatari dei predetti tributi, in luogo del proprietario e salvo diritti di terzi.

Il proprietario, in qualità di titolare del diritto di proprietà, rimane in ogni caso responsabile in solido verso il Consorzio per ogni pendenza finanziaria che dovesse insorgere con il conduttore che usufruisce del servizio di irrigazione.

L'onere reale è una qualità giuridica propria dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario a far fronte ai doveri che discendono dall'onere stesso.

Nel caso di cessione degli immobili onerati, l'acquirente diventa automaticamente gravato degli obblighi che ne discendono, anche in relazione a quelle prestazioni maturate prima del suo acquisto ed anche se non ne abbia avuto preventiva conoscenza. In caso di vendita, qualora il precedente proprietario non abbia ottemperato

all'obbligo di pagamento dei contributi consortili e risulti irreperibile, il Consorzio potrà richiedere i tributi non pagati, correttamente emessi e non prescritti, al nuovo proprietario.

Nel caso in cui i tributi fossero in carico ad una persona deceduta, i relativi ruoli non pagati saranno a carico degli eredi pur se relativi ad anni precedenti il decesso dell'intestatario della posizione contribuente.

Salvo quanto previsto al successivo articolo, in caso di beni in comproprietà, in base al principio di solidarietà passiva di cui all'art.1292 c.c., il tributo di bonifica viene posto a carico ad uno qualsiasi dei cointestatari, fermo restando il diritto di quest'ultimo di rivalersi sugli altri comproprietari per la quota parte di loro pertinenza.

In caso di più cointestatari, infatti, essi formano in solido, ognuno in proporzione alla propria quota di proprietà una sola ditta proprietaria che ha il dovere di assolvere all'onere gravante sull'immobile.

Per regolamento, in caso di comproprietà, qualora non pervengano indicazioni diverse da parte dei coobbligati, si stabilisce di attribuire il tributo consortile al soggetto titolare della maggiore quota sull'immobile, ed in caso di quote di pari valore, al primo intestatario catastale. Le rilevazioni verranno effettuate attraverso interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate e Territorio. In ogni caso l'intestazione degli immobili nel catasto consortile deve essere assolutamente univoca.

ART.43 Procedure e modalità per la riscossione

Il Consorzio, prima di procedere alla fase di **riscossione spontanea** mediante cartella di pagamento notificata secondo le modalità di cui al D.lgs. 33 del 24 marzo 2025 - T.U. in materia di versamenti e riscossione – applica la fase di **riscossione volontaria**, gestita direttamente o attraverso soggetti esterni, mediante l'invio dei cd "Avvisi bonari di pagamento", per offrire ai propri consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti, evitando l'aggravio dei diritti di notifica e degli oneri di riscossione comunque spettanti all'Agente della riscossione, nel caso di pagamento tramite cartella esattoriale.

In materia di riscossione si distingue infatti la "**riscossione spontanea**", che si concretizza nel versamento spontaneo, da parte del contribuente, di quanto richiesto attraverso l'agente per la riscossione, dalla "**riscossione forzata (o coattiva)**", che si rende necessaria nei casi in cui il contribuente non adempia volontariamente alla propria obbligazione tributaria. Analogamente dicasi per la "**riscossione volontaria**", ossia il versamento volontario, da parte del contribuente, venuto a conoscenza di quanto dovuto al Consorzio mediante ricezione dell'avviso di pagamento. Gli atti di riscossione, siano essi nella fase volontaria che nella fase di riscossine spontanea, riportano i parametri utilizzati per la determinazione del contributo ed i dati degli immobili a cui lo stesso è riferito, in modo che ciascuno possa verificare la congruenza della richiesta contributiva prima di procedere al versamento di quanto dovuto ed entro i termini assegnati.

L'avviso di pagamento volontario (o bonario), emesso dal Consorzio, verrà recapitato al contribuente mediante posta ordinaria o altra modalità (PEC, accesso alla piattaforma consortile mediante SPID o CIE).

Alla scadenza dei termini previsti per il pagamento, ovvero per la presentazione di eventuali richieste di revisione del calcolo dell'importo del ruolo, il Consorzio procederà con l'invio del flusso dei ruoli all'agente per la riscossione e quindi all'attivazione della fase di riscossione spontanea e successivamente, sempre a cura dell'Agente per la riscossione, della riscossione forzata.

Il Consorzio, alla scadenza dei termini fissati per il pagamento dell'avviso di pagamento volontario, può procedere ad un invio di un sollecito su una selezione di posizioni che risultano insolute. Il sollecito potrà avvenire tramite

chiamata telefonica, via mail o semplice SMS, utilizzando indirizzi e numeri di telefono comunicati dal Consorziato in occasione di precedenti contatti. Il Consorzio, se lo ritiene opportuno, può procedere ad un invio di un sollecito tramite raccomandata o PEC, o di avvalersi di società esterne per il recupero dei crediti con costi da porre eventualmente a carico del Consorziato moroso.

Prima dell'inizio della fase di riscossione spontanea il Consorzio può valutare richieste di rateizzazione del contributo provenite da consorziati che per particolari ragioni non sano in grado di effettuare il pagamento entro la scadenza dell'avviso bonario.

Ai sensi del presente regolamento, il Consorzio procederà in ogni caso alla sospensione dell'erogazione a tutti i soggetti che non avranno provveduto al pagamento degli avvisi di pagamento e delle cartelle emesse a loro carico entro i termini stabiliti.

ART.44 Diritti di istruttoria e di concessione

Con delibera del Consiglio di Amministrazione vengono stabiliti i diritti per l'istruttoria e le relative concessioni.

I diritti di preistruttoria amministrativa vengono corrisposti dal richiedente all'atto della presentazione della domanda e non sono oggetto di restituzione nel caso in cui la richiesta di concessione non possa essere autorizzata all'esito dell'istruttoria tecnico - amministrativa.

Il Consorzio annualmente procederà con l'evasione delle pratiche di nuovo allaccio privilegiando prioritariamente quelle relative alle utenze agricole interne al perimetro di contribuenza; l'evasione delle istanze di nuovo allaccio per utenze non agricole o esterne al perimetro di contribuenza potrà avvenire solo in subordine rispetto all'istruttoria di quelle agricole.

CAPITOLO IX: INFRAZIONI E SANZIONI

ART.45 Infrazioni

Atti e fatti vietati e le azioni in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono considerate infrazioni che turbano il regolare esercizio del servizio irriguo e i diritti degli altri consorziati e sono pertanto passibili del pagamento di una penale.

Nei casi in cui l'infrazione sia causa di danni agli impianti consortili, tutti i costi e le spese che ne derivassero saranno addebitati dal Consorzio al responsabile. Inoltre, se l'infrazione sarà considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ART.46 Accertamento delle infrazioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal personale addetto alla gestione degli impianti consortili tramite apposito "**Verbale di constatazione**".

Il Consorzio notificherà tempestivamente all'interessato le infrazioni accertate e le relative sanzioni, a mezzo di PEC o raccomandata A.R. assegnando un termine perentorio per effettuare i pagamenti, non inferiore ai quindici giorni.

Gli interessati possono presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni, sulle quali ogni decisione è demandata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sentiti i Dirigenti di Area competenti.

ART.47 Pagamento delle sanzioni

Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi o una volta respinti gli stessi, le sanzioni divengono definitive e l'interessato dovrà versare al Tesoriere del Consorzio, sul c/c che verrà comunicato, l'importo relativo, entro i termini indicati nella notifica di infrazione o nella comunicazione sull'esito del ricorso.

In caso di mancato versamento, il Consorzio attiverà le procedure per la riscossione coattiva stabilite dalla legge con l'applicazione della sanzione massima, ovvero procederà all'addebito del relativo importo massimo nei ruoli consortili di prima emissione, gravato degli interessi di Legge e delle spese di esazione.

ART.48 Sanzioni

Senza alcun pregiudizio dell'azione penale e del risarcimento dei danni arrecati al Consorzio o a terzi, verranno poste a carico del consorziato, sia per fatto proprio o meno, le seguenti sanzioni amministrative:

1) **Infrazioni di cui all'art 6**
   a) Per aver prelevato acqua in ore diverse da quelle stabilite dall'orario di dispensa: da € 150,00 a € 300,00
   b) Per aver prolungato arbitrariamente l'orario di dispensa dell'acqua: da € 150,00 a € 200,00;
2) **Infrazioni di cui all'art 8**
   a) Per aver prelevato acqua in difetto di domanda di utilizzo:da € 250,00 a € 500,00
   b) Per infedele compilazione della domanda di utilizzo: da € 50,00 a € 300,00;
   c) Per presentazione della domanda di utilizzo oltre i termini stabiliti: da € 20,00 ad € 100,00;
3) **Infrazioni di cui all'art 13**
   a) Per manovre di regolazione non autorizzate, sulle reti irrigue consortili: da € 150,00 a € 300,00
   b) Per manovre non autorizzate di chiusura delle reti irrigue, che non abbiamo causato pregiudizi per terzi: da € 200,00 a € 400,00;
   c) Per manovre non autorizzate di chiusura delle reti irrigue consortili, che abbiano causato pregiudizio a terzi: da € 300,00 ad € 600,00, oltre il risarcimento dei danni causati a terzi;
4) **Infrazioni di cui all'art 14**
   a) Per aver negato o ostacolato l'accesso al fondo al personale consortile per attività di verifica e controllo: da € 250,00 a € 600,00;
   b) Per aver negato o ostacolato l'accesso al fondo al personale consortile per attività di manutenzione e gestione: da € 250,00 a € 600,00, oltre eventuali danni arrecati a terzi;
5) **Infrazioni di cui all'art 17**
   a) Per utilizzo di impianti aziendali non idonei in termini di efficienza e contenimento della risorsa idrica: da € 50,00 a € 300,00;

b) Per utilizzo di impianti aziendali non idonei che hanno causato l'allagamento di fondi vicini o della viabilità pubblica: da € 100,00 a € 500,00, oltre eventuali arrecati a terzi;

6) Infrazioni di cui all'art 18

a) Per emungimenti diretti dalla rete consortile non autorizzati che hanno alterato la funzionalità idraulica della rete stessa: da € 150,00 a € 300,00;
b) Per manomissioni operate sulle apparecchiature di regolazione o intercettazione: da € 250,00 a € 500,00, oltre il risarcimento dei danni materiali eventualmente subiti dalle apparecchiature;

7) Infrazioni di cui all'art 20

a) Per irrigazioni a scorrimento, sommersione o per irrigazione di superfici a pascolo o incolte: da € 150,00 a € 300,00, per ogni ettaro di terreno presso il quale è stata accertata l'infrazione, con facoltà del Consorzio di disporre l'immediata sospensione dell'erogazione di acqua;
b) Per eccessivo consumo dell'acqua, in relazione alle colture praticate: da € 150,00 a € 300,00 per ogni ettaro di terreno presso il quale è stata accertata l'infrazione;
c) Per cessione a terzi dell'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua: da € 250,00 a € 500,00, con facoltà del Consorzio di disporre l'immediata sospensione dell'erogazione di acqua;

8) Infrazioni di cui all'art. 32

Per la mancata comunicazione della variazione di titolarità degli immobili entro 12 mesi dall'avvenuto trasferimento, è applicata una sanzione pari ad € 100,00.

9) Infrazioni di cui all'art. 35

a) Per mancata esecuzione, nei termini stabiliti dal Consorzio, delle attività di cui alla lettera dalla a) alla i): da € 150,00 a € 600,00, oltre il risarcimento di danni eventualmente subiti dalle reti di dreno consortili;

10) Infrazioni di cui all'art 39

Oltre le sanzioni di cui all'art.35, le seguenti:

a) per abbandono di sterpaglie o rifiuti nei canali di dreno: da € 250,00 a € 500,00 fatti salvi maggiori oneri in base alla quantità ovvero quelli, da valutarsi anche in sede civile o penale, nel caso di rifiuti dannosi e/o inquinanti;
b) per abbandono di terre o inerti nei canali di dreno: da valutarsi in base alla quantità del materiale abbandonato, oltre eventuali azioni a tutela del Consorzio, amministrative o penali, nel caso di inerti con componenti dannose e/o inquinanti;
c) per la realizzazione, sui canali, di manufatti non autorizzati dal Consorzio che pregiudicano, in tutto o in parte, la funzionalità idraulica: da € 200,00 a € 500,00 oltre i costi necessari per la demolizione delle opere non autorizzate ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
d) per occupazione non autorizzata dal Consorzio delle fasce di pertinenza delle reti scolanti, mediante la realizzazione di recinzioni, staccionate ecc. o la messa a dimora di essenze arboree: da € 100,00 a € 400,00 oltre i costi necessari per la demolizione/rimozione di manufatti o l'estirpazione di specie arboree ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

L'applicazione delle predette sanzioni viene disposta con provvedimento del D. G., sulla base del verbale redatto dall'accertatore e vistato dal Capo Settore di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha facoltà di modificare l'importo delle predette sanzioni, qualora lo ritenga opportuno e/o necessario, nell'interesse dell'Ente.

CAPITOLO X: VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

ART.49 Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione con la quale il Consiglio dei Delegati lo avrà adottato.

ART.50 Allegati

All. A - Tabella utilizzo acqua per fini colturali
All.B - Tabella utilizzo acqua per allevamento e abbeveraggio

DOTAZIONI IDRICHE MASSIME PER GLI UTILIZZI IN AGRICOLTURAE PER ALLEVAMENTO-ABBEVERAGGIO ANIMALI

ALL. A - UTILIZZI IN AGRICOLTURA

Tipologia coltura/utilizzo	**Dotazioni unitarie massime annua(m³/Ha)**		
	Aree interne al perimetro di contribuenza	**Distretto [1]Nuraghe Portu (Orosei) e altri immobili**	**Immobili [2]esterni al perimetro di contribuenza**
Piante foraggere, prati e pascoli	6˙500	Non consentito	3˙000
Frumento, segale, orzo, avena, altre cerealicole, leguminose	1˙500	Non consentito	1˙500
Piante industriali, tabacco, oleaginose, tessili	7˙200	Non consentito	3˙000
Mais, riso, medicai	6˙200	Non consentito	3˙000
Frutteti, agrumeti, oliveti, vigneti	3˙700	1˙000	1˙000
Orticole all'aperto, patate	4˙500	1˙000	1˙000
Vivai, colture sotto vetro	7˙200	1˙000	1˙000
Trattamenti fitosanitari per colture arboree	50	50	50

TAB.B - UTILIZZI PER ALLEVAMENTO/ABBEVERAGGIO ANIMALI

Tipologia	**Dotazione annua m3 / capo**
Vacche da latte	80
Bovini o equini	20
Suini	30
ovini e caprini	5
Allevamenti di bassa corte, avicoli e cunicoli intensivi	1

[1] L'erogazione dell'acqua nelle aree ricadenti all'interno del Distretto di Nuraghe Portu (Orosei), avverrà secondo turni stabiliti e con cadenza non superiore a tre giorni settimana per un numero massimo di tre ore per turno. L'utilizzo è consentito esclusivamente per irrigazioni di soccorso e solo su appezzamenti, ricadenti nel perimetro di contribuenza, nei quali risultino già a dimora, o in previsione di progetto, colture arboree quali uliveti, vigneti, mandorleti, frutteti a bassa idroesigenza e piccoli orti di tipo familiare, solo ed esclusivamente se dotati di impianti di irrigazione a microgoccia. È consentito inoltre l'utilizzo aziendale non irriguo, con dotazioni preassegnate, in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa idrica.

[2] Le dotazioni indicate sono da intendersi quali massime assegnabili. Dotazioni inferiori potranno essere stabilite dal Servizio Tecnico Gestionale Consortile in relazione a esigenze gestionali specifiche.